

(N 2551)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (*Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa*)
della Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1958 (V. Stampato n. 3108)

d'iniziativa del deputato BERRY

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 MARZO 1958

Norme interpretative ed integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, concernente l'esodo volontario e la sistemazione del personale anche sanitario degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è inserito il seguente:

« Il collocamento nei ruoli speciali transitori ha decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di effettivo compimento della prescritta anzianità di servizio computata ai sensi del precedente articolo 22, anche se anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, ma comunque non anteriore al 1° maggio 1948 ».

Art. 2.

L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è sostituito dal seguente:

« Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal precedente articolo è attribuita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la retribuzione stabilita per la categoria d'impiego nella quale avviene l'inquadramento, tenuto conto dell'anzianità di servizio posseduta, calcolata ai sensi del terzo comma dell'articolo stesso.

Al personale suddetto è conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti periodici della retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in godimento, alla data di entrata in

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vigore del presente decreto, a titolo di stipendio, retribuzione o altro assegno analogo, indennità di funzione od assegno perequativo e tredicesima mensilità, rispetto al nuovo trattamento complessivamente spettantegli, a titolo di retribuzione, assegno perequativo e tredicesima mensilità, come impiegato avventizio.

L'assegno personale di cui al precedente comma è conservato, con le medesime caratteristiche, all'atto ed a seguito del collocamento dei singoli impiegati interessati nei ruoli speciali transitori. Esso, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, è considerato utile agli effetti del trattamento di quietanza.

Nei confronti del personale contemplato nel primo comma, sono riconosciuti utili, ai soli fini della corresponsione dell'indennità di licenziamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione, i periodi di servizio e di tempo di cui all'articolo 2 del presente decreto ».

Art. 3.

Per gli impiegati già appartenenti alle Amministrazioni municipali della Libia e dell'ex Africa Orientale italiana, i quali, avendo ottenuto il collocamento nei ruoli speciali transitori, abbiano già chiesto il riscatto dei periodi di servizio e di tempo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, o lo chiedano entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è per quelli che, non avendo ottenuto ancora detto collocamento, presentino la domanda di riscatto entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di collocamento nel bollettino ufficiale del personale, il contributo di riscatto è calcolato sugli stipendi o retribuzioni in vigore al 1° luglio 1953.

Art. 4.

La disposizione di cui all'articolo 24, comma 3°, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, concernente la facoltà, per il personale già appartenente alle Amministrazioni municipali della Libia e dell'ex Africa Orientale italiana collocato nei ruoli speciali transitori, di chiedere il riscat-

to dei periodi di servizio e di tempo specificati nell'articolo 2 del decreto stesso, si applica anche al personale della categoria predetta che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, abbia ottenuto, a seguito di concorso o ad altro titolo, la nomina a posto di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, oppure, assunto in servizio non di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione stessa, abbia ottenuto od ottenga, ai sensi delle disposizioni vigenti, il collocamento nei ruoli speciali transitori.

Il personale predetto che presso gli enti di provenienza era assistito, per il trattamento di previdenza, da polizze di assicurazione contratte con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o altro Istituto assicurativo, ovvero da titolo di previdenza a risparmio, dovrà versare allo Stato, rispettivamente, metà del valore di riscatto delle polizze o metà della somma capitalizzata, determinate alla data di cessazione del rapporto d'impiego alle dipendenze degli enti suddetti.

Il personale predetto che, durante il periodo di servizio presso le Amministrazioni municipali di provenienza, sia stato assistito, ai fini previdenziali, da polizze di assicurazione stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o con altro Istituto assicurativo, dovrà versare allo Stato una somma pari alla metà del valore di riscatto della polizza corrispostogli dall'Istituto competente all'atto della cessazione del rapporto di impiego cui il trattamento di previdenza era inherente.

Art. 5.

Al termine fissato dall'articolo 8, comma 3°, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, per la emanazione delle norme ivi previste, è sostituito quello di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Nei confronti del personale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 no-

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vembre 1954, n. 1451, e del personale di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è ammessa la regolarizzazione dei contributi arretrati dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, senza interessi di mora, sino a 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Il periodo per il quale è consentito, agli impiegati civili di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, di cumulare il congedo coloniale in applicazione dell'articolo 1 del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, ha termine alla data di entrata in vigore della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana.

Dalla data di assegnazione in posizione di comando in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, modificata dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, nonché in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, anche se disposta di fatto senza provvedimento formale, cessa la possibilità di fruire del congedo ordinario coloniale non goduto, fermo il dispoto dell'articolo 2 — primo comma — del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131. È fatta salva l'osservanza dell'articolo 2 — terzo comma — della legge 16 maggio 1956, n. 496.

L'indennizzo di cui al predetto articolo 2 — primo comma — del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, è corrisposto, al personale che ne abbia diritto, in base agli assegni in godimento alla data del comando, anche se dispoto di fatto, di cui al precedente comma e comunque a data non posteriore a quella di entrata in vigore della legge 29 aprile 1953, numero 430.

Le norme concernenti il congedo ordinario coloniale per il personale civile statale di ruolo e non di ruolo, comprese quelle di cui al regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131 ed ai precedenti comma, sono estese, in quanto applicabili, al personale indicato nell'articolo 18 — terzo comma — della legge 29 aprile 1953, n. 430.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dal 29 marzo 1955.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni competenti.